

# Processo Tributario Telematico

*Il S.I.Gi.T. e la costituzione in giudizio*

*Ordine Avvocati Bari*

*Bari 24 Ottobre 2019*

*Avv. Maurizio Cives*



STUDIO TRIBUTARIO QUERCIA  
Consulenza Aziendale e Tributaria

# Normativa di riferimento

- D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (regole PEC)
- Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 39, comma 8, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. da legge 15 luglio 2011, n. 111
- **Decreto del MEF, n. 163/2013, n. 163 (Reg. del PTT)**
- **Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015 (Regole tecniche)**
- **Circolare n. 2/DF dell'11 maggio 2016 (Linee guida dei servizi del PTT)**
- **Articolo 16 del D.L. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 (Collegato alla legge di bilancio)**
- **Circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019 (Nuove disposizioni in materia di giustizia Tributaria digitale)**



# Processo Tributario Telematico

Articolo 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, in materia di giustizia tributaria digitale

- **Modalità esclusivamente telematiche delle notifiche e dei depositi degli atti processuali a partire dal 1° luglio 2019**
  - Modifiche al regime delle comunicazioni e notificazioni, in vigore dal 28.10.2018
  - Potere di certificazione di conformità in capo ai difensori, in vigore dal 28.10.2018
  - Norma di interpretazione autentica sul c.d. «doppio binario» degli atti telematici e analogici, in vigore dal 28.10.2018
  - Avvio dell'udienza a distanza tramite video-conferenza, applicazione rinviata alle future regole tecniche



# Processo Tributario Telematico

*Il nuovo articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992 prevede che le notifiche e il **deposito** degli atti del processo tributario debbano avvenire esclusivamente con modalità telematiche.*

*Tale regime di obbligatorietà si applica dal 1 – luglio 2019 e riguarda i giudizi instaurati, in primo e secondo grado a decorrere da tale data.*

*Dal 1°luglio 2019, quindi, gli atti introduttivi del giudizio devono essere notificati alla controparte tramite la posta elettronica certificata (PEC) e successivamente depositati in Commissione tributaria con modalità telematiche*



# Processo Tributario Telematico

## *Deroghe al digitale*

### *Liti di valore fino a 3.000 euro*

*Il contribuente che sta in giudizio personalmente può continuare a notificare e depositare gli atti processuali con modalità analogiche (art. 12 del D.Lgs. N. 546/1992).*

## *Autorizzazione del Presidente*

*In casi eccezionali Il Presidente della CT o di Sezione può autorizzare il deposito cartaceo degli atti e dei documenti processuali (art. 16-bis come modificato dal DL n. 119/2018)*

## *Ante 1° Luglio 2019*

*Tutti quei ricorsi/reclami notificati ante 1° Luglio 2019 per i quali non sono ad oggi decorsi i termini per la iscrizione.*





# Processo Tributario Telematico

## Il S.I.Gi.T.

Sistema Informativo della Giustizia Tributaria

Art. 3, comma 1, del D.M. 163/2013

*“1. Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria assicura: a) l'individuazione della Commissione tributaria adita; b) l'individuazione del procedimento giurisdizionale tributario attivato; c) l'individuazione del soggetto abilitato; d) la trasmissione degli atti e documenti alla Commissione tributaria competente; e) la ricezione degli atti e documenti da parte della Commissione tributaria competente; f) il rilascio delle attestazioni concernenti le attività di cui alle precedenti lettere d) ed e); g) la formazione del fascicolo informatico”.*



# Processo Tributario Telematico

Utenti S.I.Gi.T.

Art. 3, comma 2, del D.M. 163/2013

*“Possono accedere al S.I.Gi.T. soltanto i giudici tributari, le parti, i procuratori e i difensori di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il personale abilitato delle segreterie delle Commissioni tributarie, i consulenti tecnici e gli altri soggetti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Le parti, i loro procuratori e difensori, nonché i consulenti e gli organi tecnici possono accedere alle sole informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui sono costituiti o svolgono attività di consulenza”.*



# Processo Tributario Telematico

Art. 5 Decreto 4/8/2015

1. Il S.I.Gi.T. è un servizio erogato attraverso il Sistema Informativo della Fiscalità (SIF) e si avvale, pertanto, delle medesime infrastrutture, regole di governo, di sicurezza e di protezione dei dati personali.
2. Il S.I.Gi.T. assicura ai soggetti abilitati secondo le disposizioni di cui all'articolo precedente la trasmissione degli atti e dei documenti informatici, la formazione e la consultazione del fascicolo e l'acquisizione delle informazioni riguardanti i giudizi tributari.
3. Il S.I.Gi.T. garantisce l'avvenuta ricezione degli atti e dei documenti informatici, attraverso l'invio di una ricevuta all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.
4. Il S.I.Gi.T., nell'ambito dei servizi telematici, utilizza un sistema di riferimento temporale basato sulla scala di tempo UTC (IEN), con una differenza non superiore ad un minuto primo, determinata ai sensi del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591.
5. Il S.I.Gi.T. espone i servizi telematici su internet attraverso una connessione su canali sicuri.





# Processo Tributario Telematico

6. Il S.I.Gi.T. controlla: a) l'identificabilità dell'autore e l'integrità di ogni documento informatico ricevuto, attraverso la verifica della firma elettronica qualificata o firma digitale; b) ogni documento informatico in arrivo utilizzando un adeguato sistema antivirus; c) il rispetto dei formati descritti nel successivo art. 10.
7. Il S.I.Gi.T. invia all'indirizzo PEC del soggetto abilitato una ricevuta di attestazione di iscrizione a ruolo, recante il numero di registro generale.
8. Il S.I.Gi.T. garantisce l'identificabilità dell'autore, l'integrità, la leggibilità e la reperibilità degli atti e dei documenti informatici conformi ai requisiti indicati nell'art. 10 e acquisiti attraverso la registrazione degli stessi nel Sistema documentale ai sensi dell'art. 53 del Testo unico.
9. Il S.I.Gi.T. garantisce la sola registrazione degli atti e dei documenti informatici nei formati diversi da quelli previsti dall'art. 10 e indicati nel Manuale di gestione adottato ai sensi dell'art. 5 delle Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013.



# Processo Tributario Telematico

10. Il S.I.Gi.T. non garantisce l'identificabilità dell'autore, l'integrità, la leggibilità e la reperibilità degli atti e dei documenti informatici non conformi ai requisiti indicati nell'art. 10 e la registrazione dei predetti atti e documenti che risultano difformi da quelli indicati al comma 9.

(Art. 10 *Standard* degli atti processuali e dei documenti informatici allegati)



# Processo Tributario Telematico

La compilazione del sistema di iscrizione a ruolo e/o deposito richiede l'identificazione sul predetto portale dei professionisti abilitati alla difesa tecnica, mediante registrazione con le seguenti modalità.

In particolare, una volta effettuato l'accesso al sito [www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it), necessario selezionare nel menù sulla sinistra il *link* a *PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO* e quindi *Registrazione al PTT*.

Nella successiva schermata, sarà necessario selezionare “Registrati al servizio”.







Ti trovi in: [Home](#) - [Servizi e Modulistica](#) - [Processo Tributario Telematico \(PTT\) - SIGIT](#)

### Processo Tributario Telematico (PTT) - SIGIT

- [Accesso al PTT](#)
- [Registrazione al PTT](#)
- [Formati di atti e documenti](#)
- [Codifica delle anomalie di trasmissione](#)
- [Telecontenzioso \(Informazioni sui ricorsi\)](#)
- [Calcolo del Contributo Unificato Tributario \(CUT\)](#)
- [Modalità di pagamento del CUT](#)
- [Massimari delle Commissioni tributarie regionali](#)
- [Rassegna sentenze tributarie](#)
- [Servizio di Documentazione economica e finanziaria](#)
- [Modulistica](#)
- [Link utili](#)

## PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO (PTT) - SIGIT



### ARGOMENTI CORRELATI

[Prenotazione Appuntamenti](#)

[Assistenza tecnica alla difesa del contribuente](#)

[Cosa sono le spese di giustizia](#)

[Le Commissioni Tributarie](#)

["Carta dei servizi" delle Commissioni Tributarie](#)

Dal 1° dicembre 2015 il processo tributario telematico è una realtà. Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 10 agosto 2015, numero 184, del [decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015](#), sono state definite le regole tecniche che le parti che intendono costituirsi con modalità telematica debbono rispettare.

Il Decreto costituisce la prima attuazione del Regolamento che disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario ([decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n° 163](#)).

La costituzione con tale modalità può avvenire per i processi tributari innanzi alle Commissioni della Toscana e dell'Umbria.

Una volta effettuato il deposito tramite il "PTT" è possibile consultare il fascicolo processuale informatico ed i relativi atti tramite il rinnovato servizio del ["Telecontenzioso"](#).

Con la [Circolare n° 2/DF dell'11/5/2016](#) sono state emanate le linee guida che forniscono spiegazioni sul SIGIT ed indicazioni sulle modalità di accesso ed utilizzo dei servizi del PTT.

Per saperne di più, si possono consultare le [istruzioni](#) ed i [video delle pillole formative](#) disponibili sul sito di [Assistenza Online del Portale](#)

Un altro passo avanti del nuovo Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT), che ha integrato i servizi del PTT e del Telecontenzioso.





# Processo Tributario Telematico

Nella schermata di registrazione servirà completare tutti i campi inserendo anche il “N° iscrizione all'ordine/N° tesserino” (se non se ne è in possesso è sufficiente accedere su INI-PEC e inserendo il proprio codice fiscale si ottiene, oltre all'indirizzo PEC, il proprio numero di iscrizione all'ordine).



Giustizia Tributaria - Registrazioni x + **Registrazione**

giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/registrazione-ptt-sigit

Home - Servizi e Modulistica - Processo Tributario Telematico (PTT) - SIGIT - Registrazione al PTT

### Processo Tributario Telematico (PTT) - SIGIT

- Registrazione al PTT
  - Formato degli atti e codifica delle anomalie
  - Conversione file e firma digitale dei documenti
  - Normativa PTT
  - Prassi e ulteriore documentazione PTT
  - Giurisprudenza sul PTT
  - Indisponibilità dei servizi del PTT
- Telecontenzioso (Informazioni sui ricorsi)
- Calcolo del Contributo Unificato Tributario (CUT)
- Modalità di pagamento del CUT
- Massimari e rassegna sentenze tributarie
- Servizio di Documentazione economica e finanziaria
- Modulistica
- Informazioni per l'accesso ai servizi telematici
- Link utili

## REGISTRAZIONE AL PTT

Le modalità di registrazione variano in funzione del soggetto che la richiede. Di seguito sono elencate le procedure da seguire per le diverse categorie.

### 1. Soggetti privati e dipendenti degli enti pubblici (diversi da quelli di cui ai successivi punti 2 e 3)

I soggetti privati (contribuente/persona fisica, contribuente/società/ente e professionisti) e i dipendenti dei soggetti pubblici (ASL, Comunità Montane, Giudici di pace, INPS, INAIL, Ministeri, Tribunali, Prefetture, Procure, Unione dei Comuni, altro Ente impositore o di riscossione) accedono al PTT previa registrazione: è richiesto il possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di una firma digitale valida, anche qualora si abbia già l'identità digitale SPID.

Per i servizi di gestione delle credenziali quali il Cambio password, il Reset password e la Gestione Carta Nazionale dei Servizi (CNS) si possono utilizzare i [servizi self service](#).

**Attenzione:** la password ha una durata di 90 giorni; la funzione "Cambio password" permette la modifica della stessa prima della scadenza dei 90 giorni. Scaduti i 90 giorni senza che sia stata effettuata la modifica, per attivare la nuova password è necessario utilizzare la funzione "Reset password".

**Registrati al servizio**      **Registrati al servizio tramite SPID**

### 2. Dipendenti delle Agenzie fiscali, CCIAA, Enti della riscossione, Enti locali, Avvocatura dello Stato, TAR e Consiglio di Stato

L'ente di appartenenza (Agenzie fiscali, Enti della riscossione, Camere di commercio, Avvocatura dello Stato, TAR e Consiglio di Stato) invia al MEF - Dipartimento delle Finanze - Direzione Sistema Informativo della Fiscalità, la richiesta di abilitazione, fornendo l'elenco dei propri dipendenti da abilitare ai servizi del PTT, specificandone il ruolo.

### ARGOMENTI CORRELATI

- Area di assistenza
- Carta dei servizi delle Commissioni Tributarie
- Normativa
- Prassi
- Prenotazione Appuntamenti
- Ricerca la Commissione Tributaria
- Spese di giustizia

10:13



**DOCUMENTI RICHIESTI:**

- 1) CARTA D'IDENTITA'
- 2) TESSERINO ORDINE
- 3) MODULO RIEPILOGATIVO DATI AUTOGENERATO DAL SISTEMA

**TUTTI I FILE VANNO SALVATI IN FORMATO PDF E FIRMATI  
DIGITALMENTE**



# Processo Tributario Telematico

Scansionati quindi la carta di identità ed il tesserino di iscrizione all'ordine professionale, occorrerà firmare con firma CadES-bes:

1. il modulo scaricato,
2. la scansione del documento di identità,
3. la scansione del tesserino di iscrizione.

Mediante la selezione della voce *scegli file* si dovrà caricare il singolo *file* da inserire.

Autorizzato il trattamento dei dati sensibili ai fini della tutela della *privacy*, si dovrà inserire il codice di sicurezza, selezionare la voce *inserisci* e quella di *conferma*.

Una volta effettuata la registrazione, il sistema fornisce lo ***username*** e **metà della *password*** all'utente, l'altra metà della password viene invece inviata alla PEC fornita in sede di registrazione.





# Processo Tributario Telematico

La prima password di otto caratteri rilasciata dal sistema informatico non è immediatamente utilizzabile in quanto provvisoria e già scaduta. Per ottenere la password valida per accedere al servizio, è necessario effettuare un aggiornamento tramite il servizio di self-service nella pagina di registrazione al PTT - opzione "Cambio password".



# Registrazione

https://sigit.finanze.it/GestioneUtentiDF/login.jsp

Processo Tributario Telemat...

## PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

### SERVIZI SELF SERVICE

Per accedere alle operazioni di modifica dati (tra cui indirizzo PEC e password) o di cancellazione dell'utenza è necessario il possesso di credenziali PTT oppure di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

#### NUMERO VERDE

Numero Verde  
**800 051 052**

Contattare il numero verde  
Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì  
Dalle 8:00 alle 14:00 il sabato

CREDENZIALI

SPID

CNS

User ID:

Password:

Entra

[Hai smarrito l'User ID?](#)

[Hai smarrito la password oppure ti è scaduta?](#)

[Vuoi aggiornare la tua password?](#)

# Processo Tributario Telematico

I professionisti, in possesso di CNS (Carta Nazionale dei Servizi), possono procedere anche ad una procedura di registrazione semplificata se i *driver* di gestione della CNS sono registrati nel *browser* che si utilizza.

Solitamente il *token* USB di firma include un *browser* con integrati i *driver* di gestione della CNS, accessibile dal *software* di firma. In questo modo il sistema acquisisce in automatico alcuni dati e non è necessaria la firma CAdES-bes degli allegati in fase di registrazione.

Selezionando nel menù sulla sinistra il link a *PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO* e quindi *Registrazione al PTT*. A quel punto sarà necessario selezionare: *servizi self service*

Nella successiva schermata, si dovrà selezionare la voce *Gestione Carta Nazionale dei Servizi (CNS)* e quindi: *Registrazione utente con CNS al PTT*. Dopodichè occorrerà seguire le istruzioni per ottenere *username* e *password*.



# Processo Tributario Telematico

In via alternativa è possibile registrarsi su SIGIT con le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), un sistema di autenticazione con vari livelli di sicurezza (per l'accesso ai servizi del SIGIT è richiesta un'autenticazione SPID di secondo livello), erogato da vari fornitori (alcuni dei quali offrono un servizio gratuito) e che consente l'accesso a sempre più servizi della Pubblica Amministrazione.

Questa procedura di registrazione si raggiunge effettuando l'accesso al portale della giustizia tributaria.

Selezionando nel menù sulla sinistra il link a *PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO* e quindi *Registrazione al PTT*. A quel punto è necessario selezionare: *Registrati al sistema tramite SPID*. Quindi indicare il proprio gestore SPID e inserire le credenziali.

In questo modo il sistema acquisisce in automatico alcuni dati, mentre rimane necessaria la firma CADES-bes degli allegati.





# Processo Tributario Telematico

**Ottenute le credenziali di accesso, l'utente abilitato avrà possibilità:**

- di usufruire di tutte le *utility* connesse al processo tributario (Servizio Telecontenzioso: «Fascicolo informatico» ; Servizio di accesso temporaneo al fascicolo informatico; Servizio per la verifica e conversione formato PDF/A e TIFF);**
- di procedere con la costituzione telematica in giudizio (art. 10 DM 163/2013 e art. 7 D. del 4/8/2015).**



## **Deroghe al deposito telematico (art. 16, comma 1, lett. a, n. 4 e 5 del D.L. 119/2018):**

- per i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica (valore della lite inferiore a € 3.000,00);
- in casi eccezionali, il Presidente della Commissione ovvero il Presidente di Sezione, ovvero il Collegio in udienza possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche (ipotesi di rimessione in termini);
- per ricorsi notificati in formato cartaceo prima del 1/7/2019.



# Processo tributario telematico

**Casi eccezionali = Rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.**, in applicazione del quale se una parte dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, il **giudice, su istanza di parte da depositare in cancelleria o direttamente in udienza, può rimetterla in termini.**

Il Presidente della Commissione Tributaria ovvero il Presidente di Sezione devono valutare di volta in volta se effettivamente, nel caso di specie, sussista una causa non imputabile alla parte.

**Elemento imprescindibile per detta autorizzazione non può che essere la non imputabilità alla parte dell'evento impeditivo la notifica/deposito telematico dell'atto processuale.**



Sul punto, appare interessante la **sentenza n. 1393/2018**, con cui la Corte di Cassazione ha affermato che, per la concessione della rimessione in termini in conseguenza di problemi informatici, non è possibile basarsi sulla generica documentazione di un tecnico privato che affermi che l'istante ha registrato dei problemi nella propria casella di posta elettronica certificata.



# Home page

Deposito x + sigit.finanze.it/NIRWeb/index.do

## Avvisi

-  Ci sono 0 NIR validate e non trasmesse
-  Ci sono 0 NIR incomplete

## Assistenza



### NUMERO VERDE

Numero Verde  
**800 051 052**

Contattare il numero verde  
Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì  
Dalle 8:00 alle 14:00 il sabato



## Deposito Telematico

Le funzionalità consentono di compilare e completare le schede web della NIR per depositare il ricorso, l'appello e i documenti/atti successivi. Inoltre, è possibile inviare alla Commissione competente la richiesta di visualizzazione temporanea degli atti contenuti nel fascicolo processuale, da parte di coloro che non si sono ancora costituiti in giudizio.

- [Invio NIR - Ricorso - Altri Atti →](#)
- [Completamento NIR - Ricorso - Altri atti →](#)
- [Richiesta accesso temporaneo →](#)



## Interrogazione Atti Depositati

Questo servizio consente la ricerca e consultazione della NIR depositata.

[Ricerca NIR Depositata →](#)

Il fascicolo processuale informatico è consultabile tramite il servizio del telecontenzioso. Inoltre è disponibile una funzionalità di ricerca e consultazione pubblica dei dati della controversia.

[Accedi al Telecontenzioso ↗](#)




## Servizi e Utilità

Sono disponibili servizi PagoPA per effettuare/consultare il pagamento del Contributo Unificato Tributario (CUT) e servizi di verifica/conversione per il formato, la dimensione e il nome dei file/atti da inviare in Commissione.

- [PagoPA effettua pagamenti →](#)
- [PagoPA consulta pagamenti →](#)
- [Verifica e conversione file PDF/A e TIF/TIFF →](#)

Ulteriori servizi:

- [Compilazione guidata NIR cartacea →](#)
- [Completamento ed interrogazione NIR cartacea →](#)
- [Calcolo CUT ↗](#)
- [Prenotazione appuntamento in CT ↗](#)



Deposito x + sigit.finanze.it/NIRWeb/index.do





# Processo Tributario Telematico

## LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

**La costituzione avviene, ex art. 22 del d.lgs. 546/1992, con il deposito da parte del ricorrente nel termine di 30 giorni dalla notifica telematica del ricorso/appello ovvero dal decorso del termine di 90 giorni dal ricevimento del ricorso reclamo ex art. 17bis del D.Lgs. 546/92 da parte dell'Ufficio:**

- del documento informatico del ricorso notificato telematicamente;**
- delle ricevute di notifica telematica (invio, accettazione e consegna);**
- della copia dell'atto impugnato e di tutta la documentazione da allegare al ricorso (in particolare, la procura alle liti).**



# Processo Tributario Telematico

**Occorre precisare che l'art. 8, primo comma, del D.M. 163/2013, rubricato *Attestazione temporale delle comunicazioni, delle notificazioni telematiche e dei depositi telematici* prevede che il *dies a quo* da considerare ai fini del computo dei trenta giorni previsti per la costituzione in giudizio del ricorrente ex art. 22 del D.Lgs. 546/92, coincida con il giorno di invio della ricevuta di accettazione della *pec*, generato dal gestore di posta elettronica certificata del mittente.**



# Processo Tributario Telematico

## Requisiti dell'atto principale

L'atto principale da trasmettere telematicamente, deve essere un

***file nativo digitale***

ossia redatto con un programma di videoscrittura (word, open-office, libre office ecc.) e convertito nei formati previsti

**(PDF/A-1A o PDF/A-1B)**

senza operare alcuna compressione del formato e tanto meno alcuna stampa o scansione.



File da verificare:\*  Nessun file selezionato

Descrizione file:\*  
SELEZIONARE LA DESCRIZIONE ▾  
SELEZIONARE LA DESCRIZIONE  
PDF/A  
Inserisci nel campo "Codice c TIF/TIFF nti.




Codice di sicurezza:\*

Le mie richieste

- Per verificare l'esito cliccare su **Aggiorna richiesta**
- Per convertire il file cliccare su **Converti file**
- Per scaricare il file convertito cliccare su **Salva file**

Numero Richiesta	Nome File	Data	Passo Richiesta	Stato Richiesta	Risultato	Azioni
Nessuno elemento da visualizzare. No elements found.						





# Processo Tributario Telematico

E' possibile salvare direttamente un documento dal formato word in PDF/A con la funzione «salva con nome», selezionando il formato PDF, apponendo il «flag» nel campo «opzioni» presente in basso al centro della maschera di salvataggio, altrimenti può essere scansionato direttamente in formato PDF con salvataggio in PDF/A.



utilizzare un formato standardizzato a livello internazionale che permette di mantenere i contenuti de

trasformazio

seguinte "C

5.1.

I docume

successivi,

Tuttavia, div

di document

risoluzione

(modalità Fa

Ciascun a

Carattere | Paragrafo | STIII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Salva con nome

Organizza

Preferiti

- Desktop
- Download
- Risorse recenti

Raccolte

- Documenti
- Immagini
- Musica
- Video

Computer

- Disco C (C:)
- Disco D (D:)

Nome file: RICORSO

Salva come: PDF

Autori: Dipartimento Finanze

Tag: Aggiungi tag

Titolo: Aggiungi titolo

Ottimizza per:

- Standard (pubblicazione online e stampa)
- Dimensione minima (pubblicazione online)

Opzioni

Intervallo pagine

- Tutto
- Pagina corrente
- Selezione
- Pagine Da: 1 A: 1

Elementi da pubblicare

- Documento
- Documento con commenti

Includi informazioni non stampabili

- Crea segnalibri utilizzando:
  - Intestazioni
  - Segnalibri di Word
- Proprietà documento
- Tag per la struttura del documento per l'accessibilità

Opzioni PDF

- Conforme a ISO 19005-1 (PDF/A)
- Testo bitmap se i tipi di carattere non possono essere incorporati
- Crittografa documento con una password

OK Annulla

Strumenti

Salva Annulla

Modifica	Tipo	Dimensione
6 11:15	Documento Adob...	207 KB
7 09:46	Documento Adob...	479 KB
7 15:15	Documento Adob...	3.148 KB
7 10:30	Documento Adob...	3.175 KB
7 08:26	Documento Adob...	47 KB
7 08:45	Documento Adob...	1.789 KB
7 12:15	Documento Adob...	4.813 KB
7 08:21	Documento Adob...	61 KB
5 09:10	Documento Adob...	1.525 KB



# Processo Tributario Telematico

## SPECIFICHE TECNICHE (ART. 10 DEL D. DEL 4/8/2015)

Come per il ricorso introduttivo, ogni DOCUMENTO allegato all'atto principale, deve essere:

- di dimensione massima, per ogni singolo documento informatico, pari a 10 MB. Qualora detta dimensione venga superata è necessario che il documento sia suddiviso in più file nel limite dei 10 MB;
- privo di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, che, ove presenti, andranno eliminati prima della conversione in Pdf/A-1A o in PDF/A-1B o ancora in TIFF con risoluzione non superiore a 300 DPI in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax);
- dotato di un nome *file* libero, formato da massimo 100 caratteri (si consiglia di numerare gli allegati e formare un separato indice come documento nativo digitale che costituirà un documento da depositare in fase di costituzione);
- firmato digitalmente.

Per ciascun invio è possibile inserire fino a 50 file, con una dimensione massima complessiva non superiore a 50 MB (il sistema segnala istantaneamente il superamento). E' comunque possibile trasmettere ulteriore documentazione attraverso invii successivi.



# Processo Tributario Telematico

Il Manuale di Gestione di cui all'art. 5 delle Regole Tecniche del DPCM 03.12.13 prevede i seguenti ulteriori formati per i documenti allegati all'atto principale:

- Bitmap Image – (BMP), - Email Markup Language (EML), - Extensible Markup Language – (XML), - Graphics Interchange Format – (GIF), - Joint Photographic Experts Group – (JPEG), - Microsoft Office Excel - (XLS, XLSX), - Microsoft Office Word - (DOC, DOCX), - Open Document Format – (ODT), - Portable Document Format – (PDF), - Portable Network Graphics – (PNG), Tagged Image File Format (TIFF).

**Ebbene, il deposito dei documenti allegati con i su indicati formati, garantisce la registrazione degli stessi nel fascicolo informatico, ma non la conservazione dei relativi *file* fino al termine del giudizio.**

Resta inteso che il deposito di atti in questi “ulteriori formati” comporterà un errore non bloccante in sede di deposito.





# Processo Tributario Telematico

## CONSIGLI PER LA SCANSIONE DEI DOCUMENTI ALLEGATI

- Gli allegati all'atto principale possono essere scansionati anche in formato immagine, in bianco e nero e nel formato TIFF (in tal caso, è necessario impostare la stampante/scanner con risoluzione non superiore ai 300 Dpi);
- gli allegati all'atto principale devono essere singolarmente scansionati in PDF/A ovvero TIFF come file immagine distinti dal medesimo atto principale
- non sono consentite compressioni in formati file.zip, file.rar, dei documenti allegati (e del medesimo atto principale).

**La costituzione in giudizio necessita del caricamento, con *upload* dei *file* firmati digitalmente, al Portale della Giustizia Tributaria, senza l'utilizzo di alcun *software* c.d. imbustatore al contrario di quanto previsto con il processo civile telematico.**



# Processo Tributario Telematico

**Attestazione di conformità ex art. 22 del ricorso depositato in Commissione al documento informatico spedito telematicamente -**

## **Modello**

*“Il sottoscritto Avv. \_\_\_\_\_ attesta la conformità la conformità del ricorso depositato dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di \_\_\_ nei termini di cui al citato art. 22, a quello notificato ex art. 16bis del D.Lgs. 546/92 in data \_\_\_\_\_ all'\_\_\_\_\_, stante l'identità del file telematico notificato alla controparte e del file depositato in CTP”.*

Tale attestazione potrà essere inserita:

- su file nativo digitale separato dal ricorso, da convertire in PDF/A e firmare digitalmente;
- direttamente in calce al *file word* del ricorso notificato (da trasformare in file PDF/A e quindi firmare in CadES);
- sul pdf del ricorso notificato con la funzione “Commenta”- Casella di testo, di Adobe Pdf Reader (il file andrà poi trasformato in PDF/A, , e firmato digitalmente in CadES).



# Processo Tributario Telematico

## L'attestazione di conformità ex art. 25bis

Con l'art. 16 del d.l. 119/2018, è stato introdotto nel d.lgs. 546/92 l'art. 25bis, che disciplina la facoltà di attestazione di conformità degli atti processuali analoga a quella già esistente nell'ambito del Processo Civile Telematico e del Processo Amministrativo Telematico.

Appare evidente che per tutti gli atti processuali e/o documenti di parte, riprodotti in copia informatica, anche per immagine di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme (con esclusione quindi dei documenti informatici e cioè i file nativi digitali-vds. Art. 20 d.lgs.82/2005), da notificare e **depositare** in giudizio, sarà opportuno apporre un'attestazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 25bis del d.lgs. 546/92 e del d.lgs. 82/2005.



# Processo Tributario Telematico

**Stando al dettato letterale, la norma *de qua* prevedrebbe detto potere di autentica unicamente in capo ai difensori dell'Ente impositore e ai dipendenti di cui tale ente si avvale, e non anche al difensore del contribuente, in quanto il comma 1 del citato articolo, stabilisce: “*Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'Ente impositore, l'Agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*”.**





# Processo Tributario Telematico

## 1) Assenza di previsioni di inammissibilità/improcedibilità

2) Tale ingiustificata disparità di trattamento tra difensore del contribuente e difensore dell'ufficio resistente ha spinto gran parte della dottrina a ritenere che il sostantivo *il difensore* richiamato dalla norma debba essere associato al difensore di qualsiasi parte del giudizio.

3) Relazione illustrativa al D.L. 119/2018 “*Nel compimento dell'attestazione di conformità, che avviene secondo le disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale (CAD), I difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali*”.



# Processo Tributario Telematico

Art. 16bis comma 9bis D.L. 179/2012, che si riferisce alle attestazioni di conformità nell'ambito del Processo Civile Telematico: *“Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico”*



# Processo Tributario Telematico

## **Modello attestazione conformità procura rilasciata su supporto cartaceo**

*“Con l'apposizione della firma digitale si attesta la conformità della su estesa procura, riprodotta in copia per immagine su supporto informatico, all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DM 163/2013, dell'art.25bis del D.Lgs. 546/92 e del D.Lgs. 82/2005.*

*Data*

*Firma”*

Detta attestazione può essere inserita:

- con la funzione di Adobe Reader DC “Commenta” - “Aggiungere una Casella di testo” sul file PDF del documento scansionato e successivamente convertire il *file* in PDF/A-1A o PDF/A-1B
- su foglio separato (senza apporre alcun segno grafico), da scansionare unitamente al documento.



# Processo Tributario Telematico

## **Modello attestazione conformità procura rilasciata su supporto cartaceo**

*“Con l'apposizione della firma digitale si attesta la conformità della su estesa procura, riprodotta in copia per immagine su supporto informatico, all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DM 163/2013, dell'art.25bis del D.Lgs. 546/92 e del D.Lgs. 82/2005.*

*Data*

*Firma”*

Detta attestazione può essere inserita:

- con la funzione di Adobe Reader DC “Commenta” - “Aggiungere una Casella di testo” sul file PDF del documento scansionato e successivamente convertire il *file* in PDF/A-1A o PDF/A-1B
- su foglio separato (senza apporre alcun segno grafico), da scansionare unitamente al documento.





# Processo Tributario Telematico

## Modello attestazione di conformità dei documenti

*“Con l'apposizione della firma digitale si attesta la conformità della copia per immagine su supporto informatico del su esteso documento all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 25bis del D.Lgs. 546/92 e del D.Lgs. 82/2005.*

*Data*

*Firma”*

Detta attestazione può essere inserita:

- con la funzione di Adobe Reader DC “Commenta” - “Aggiungere una Casella di testo” sul file PDF del documento scansionato e successivamente convertire il *file* in PDF/A-1A o PDF/A-1B
- su foglio separato (senza apporre alcun segno grafico), da scansionare unitamente al documento.



# Processo Tributario Telematico

## **Prova della notifica del ricorso telematico- attestazione di conformità ricevute di notifica**

**1) Ricevute eml (nessuna conformità)- il Manuale di Gestione di cui all'art. 5 delle Regole Tecniche del DPCM 03.12.13 ne prevede però la gestione (non ne è invece garantita la conservazione nel tempo).**

Le ricevute (Ricevuta di Accettazione e Ricevuta di Avvenuta Consegn) vanno firmate digitalmente ed avranno formato eml.p7m.

Tale ulteriore deposito consente di dare compiuta prova della notifica (in quanto queste ricevute contengono le firme digitali dei gestori PEC di notificante e notificato, e la Ricevuta di Consegn completa contiene i file inviati e firmati digitalmente.

Il sistema genererà un errore non bloccante (F2) e consentirà comunque il deposito.



# Processo Tributario Telematico

## 2) Salvataggio ricevute pec con il formato PDF/A 1a-1b

Circolare 1/DF del 4/7/2019 par. 4.3. pag. 9

La prova della notifica si ottiene “...b) predisponendo, sullo stesso documento informatico o su atto separato, una attestazione di conformità ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) - opzione riservata ai soli pubblici ufficiali- con l'obbligo di conservazione dell'originale informatico, ove previsto; c) effettuando esclusivamente il salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b, tenuto conto che anche senza una espressa dichiarazione di conformità ai sensi dello stesso articolo 23-bis, comma 2, del CAD, tale copia informatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale se la sua conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico. Le suddette ricevute e l'attestazione di conformità devono essere firmate digitalmente”.





### **3) Stampa ricevute pec ed attestazione di conformità**

**Art. 16, comma 3, del D.L. 119/2018 - Circolare 1/DF del 4/7/2019 par. 4.3. pag. 10**

*“...possono verificarsi ipotesi in cui non risulti possibile il deposito telematico delle ricevute PEC ovvero non si possa fornire la prova della notifica delle stesse. In detti casi, in base a quanto previsto dall'art. 16, comma 3, del D.L. 119/2018, si applicano le modalità di cui all'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della L. 53/1994. In particolare, i difensori della parte privata, ivi compresi i dipendenti degli enti impositori e della riscossione, possono estrarre copia su supporto analogico dell'originale messaggio di PEC inviato, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, attestandone la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del CAD. La disposizione in esame riguarda, ad esempio, la prova delle notifiche a mezzo PEC in giudizi non interamente digitalizzati, come quello innanzi alla Corte di Cassazione, in cui è ammessa la notifica PEC del ricorso ma non il successivo deposito telematico”*





# Processo Tributario Telematico

## **Modello attestazione conformità ricevute di notifica rilasciate su supporto cartaceo**

*“Con l'apposizione della firma digitale si attesta la conformità della copia per immagine su supporto informatico del su esteso documento all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 25bis del D.Lgs. 546/92, degli artt. 9, commi 1bis e 1ter della L. 53/94 e del D.Lgs. 82/2005.*

*Data*

*Firma”*



Nel caso invece si opti per un'attestazione su *file* separato, è possibile creare un file che elenchi tutti i file di cui attestare la conformità seguito da una dicitura di questo tipo:

*“Elenco atti*

*Il sottoscritto Avv. \_\_\_\_\_ attesta, ai sensi di legge, la conformità dei suelencati atti agli originali cartacei da cui sono stati estratti.*

*Luogo, li \_\_\_\_\_ Avv. \_\_\_\_\_”.*

Il richiamo del D.L. 119/18 alle modalità di attestazione del CAD imporrebbe anche l'indicazione dell'HASH e UTC dei singoli file ai sensi del DPCM del 13 novembre 2014.

Nel caso si opti per l'inserimento di questi elementi, un semplice strumento per calcolarli è reperibile al seguente link:

<https://apps.dirittopratico.it/impronta.html>

A quel punto l'attestazione andrà firmata digitalmente ed accompagnata all'atto (o agli atti) cui è riferita.



## VARIAZIONE DOMICILIO TELEMATICO ELETTO

L'art. 6, comma 2, del Regolamento tecnico disciplina la possibilità di variare l'indirizzo di posta elettronica (che deve comunque coincidere con quello presente nei pubblici registri, negli albi di appartenenza e con quello registrato sul portale del sito [www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it)), secondo le modalità tecnico-operative stabilite dal decreto di cui art. 3, comma 3, con la precisazione che detta variazione ha effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui è stata notificata la comunicazione di variazione alla segreteria della Commissione Tributaria (presso l'indirizzo Pec della Commissione Tributaria, pubblicato nel Registro P.A. e sul portale della giustizia tributaria) ed alle parti costituite ex art. 17 del D. lgs. 546/92, nonché per i successivi gradi di giudizio.

Sul punto, occorre evidenziare che la comunicazione della variazione deve essere depositata anche nei fascicoli telematici unitamente alla prova delle notifiche telematiche alla Commissione Tributaria ed alle altre parti costituite, mediante il portale della giustizia tributaria.



# Processo Tributario Telematico

In caso di deposito con modalità telematica (PTT), l'utente ha la possibilità di effettuare il pagamento del CUT, tramite:

- F23 o c/c postale e la relativa ricevuta deve essere scansionata, trasformata in formato Pdf/A-1A o Pdf/A-1B, firmata digitalmente e trasmessa come allegato del ricorso/appello;
- contrassegno da apporre sul modulo di «Comunicazione del versamento» (reperibile sul portale dell'Agenzia delle Entrate) ove andranno indicati i dati della commissione tributaria adita, le generalità e il codice fiscale del ricorrente, le generalità delle altre parti. Il modello, debitamente compilato, deve essere scansionato, trasformato in formato Pdf/A-1A o Pdf/A-1B, firmato digitalmente e trasmesso come allegato del ricorso/ appello;
- l'applicazione «PagoPA», a far data dal 24/6/2019, come precisato dalla Circolare 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze.





# Processo Tributario Telematico

## Pago PA

In tal caso, non va prodotta alcuna ricevuta in sede di deposito e il sistema abbina automaticamente il Contributo versato al ricorso. Invero, in sede di deposito telematico del ricorso/appello ed in particolare al momento del rilascio, da parte del sistema informativo, del messaggio PEC con il quale viene comunicato il numero di RGR/RGA, e indicato il *link* PagoPA, che permette il pagamento contestuale del CUT che risulterà automaticamente associato al relativo numero di RGR/RGA.

In alternativa, l'utente può assolvere a detto pagamento, attivando il servizio PagoPA presente tra i servizi della propria *»Area personale»* sul portale *web* della giustizia tributaria (cui sarà necessario registrarsi per depositare telematicamente gli atti processuali ed i documenti come si dirà nel prosieguo). In tal caso, sarà necessario l'inserimento del numero RGR/RGA per il quale si intende effettuare il versamento del CUT.



# Processo Tributario Telematico

## **Attribuzione del numero di ruolo e formazione del fascicolo processuale**

Una volta effettuata la trasmissione del deposito il SIGIT rilascerà una prima ricevuta di accettazione automatica (c.d. ricevuta sincrona) a mezzo PEC al ricorrente. Tale ricevuta contiene: numero di 17 caratteri, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti.

La stessa ricevuta di accettazione può essere generata successivamente alla trasmissione della Nota di Iscrizione a Ruolo (NIR), cliccando sulla link *qui* che comparirà sulla schermata validazione, ovvero nella sezione “Interrogazioni” della home page del portale della giustizia tributaria.





## SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Gentile Utente, in data 13/02/2017, alle ore 17:55, il SIGIT ha ricevuto gli atti trasmessi dal Codice Fiscale RSSMRA80A01H501U.

Numero identificativo della presente comunicazione: 17021317550810931.

I documenti elettronici che sono stati inviati con tale comunicazione sono i seguenti:

- Appello: *2-Appello-CTR ROMA - ISTANZA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA.pdf.p7m*
- PROCURA - NOMINA DEL DIFENSORE: *3-Procura-fac\_simile.pdf.p7m*
- RICEVUTA DI ACCETTAZIONE PEC: *4-Ricevuta di accettazione-originale.pdf.p7m*
- RICEVUTA DI CONSEGNA PEC: *5-Ricevuta di consegna.pdf.p7m*

Il sistema, effettuati i relativi controlli, comunicherà successivamente l'esito del deposito.



# Processo Tributario Telematico

**La data di questa ricevuta di accettazione attesta il momento del deposito.**

Detto profilo è rilevante ai fini della valutazione circa la tempestività del deposito in caso di mancata attribuzione di numero di ruolo al ricorso/appello depositato.

Invero, successivamente al deposito, il SIGIT controlla i *file* trasmessi (la firma, la dimensione, l'integrità dei file e l'eventuale presenza di virus).

**In caso di esito positivo dei controlli, il SIGIT provvede all'iscrizione del ricorso al Registro Generale e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata (vedasi Telecontenzioso) l'informazione del numero di ruolo. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.**





# Processo Tributario Telematico

Attribuzione n. rgr/rga



SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Gentile Utente, in data 13/02/2017 , alle ore 10:49, il ricorso trasmesso con ricevuta n. 17021310465710873 dal Codice Fiscale RSMRA80A01H501U è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi con il seguente numero RGR: 24/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA SPERIMENTAZIONE PROV..â

Se si desidera effettuare il pagamento del Contributo unificato cliccare il seguente [link](#)



**STUDIO TRIBUTARIO QUERCIA**  
Consulenza Aziendale e Tributaria

# Processo Tributario Telematico

## Controlli e verifiche post trasmissione:

- controllo dell'assenza di virus nei file trasmessi;
- verifica della dimensione dei file trasmessi;
- verifica della validità della firma digitale apposta sui file trasmessi;
- verifica dell'integrità dei file trasmessi;
- controllo del formato dei file trasmessi.

Alcune anomalie, quindi, risultano “*bloccanti*” ed altre “*non bloccanti*” con riferimento al deposito degli atti e dei documenti. Entrambe le tipologie di anomalie sono rilevate dal sistema e comunicate alla PEC del soggetto depositante e rese disponibili nell'area riservata personale PTT, per ciascuna operazione di deposito effettuata.



# Processo Tributario Telematico

## Anomalie bloccanti ricorso



SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Gentile Utente, in data 21/10/2016 alle ore 07:40, gli atti trasmessi con ricevuta 16102107390406655, dal Codice Fiscale RSSMRA80A01H501U, non sono stati acquisiti al SIGIT in quanto nel documento principale sono presenti le seguenti anomalie:

n

- Il file '*Ricorso\_catania.pdf.p7m*', codice anomalia: **S9 - Certification Authority non attendibile**, con esito: file non acquisito.

.



# Processo Tributario Telematico

**In detti casi sarà necessario procedere ad una nuova iscrizione a ruolo del ricorso/appello, sanando le anomalie bloccanti ed allegando tra i documenti la ricevuta sincrona del primo deposito, al fine di dimostrare la tempestività del deposito.**

In caso di riscontro di anomalie bloccanti nei soli allegati, invece, il SIGIT iscrive il ricorso al Registro Generale e non acquisisce i *file* contenenti le anomalie riscontrate, rendendo contestualmente disponibile nell'area riservata un messaggio contenente l'indicazione dei file non acquisiti e le relative anomalie. Le stesse informazioni vengono inviate all'indirizzo PEC del soggetto abilitato, con invito a provvedere ad un nuovo deposito dei file non acquisiti.

Il Sistema SIGIT assicura la disponibilità delle informazioni relative all'iscrizione del ricorso, nell'area riservata, entro le 24 ore successive alla trasmissione.





# Processo Tributario Telematico

## Anomalie non bloccanti degli allegati



SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Gentile Utente, in data 08/01/2018 , alle ore 17:56, il ricorso trasmesso con ricevuta n. 18010817531106590 dal Codice Fiscale RSSMRA80A01H501U è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi con il seguente numero RGR: 6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE.

Tuttavia, nei seguenti file sono state riscontrate le relative anomalie:

- Il file '*NEW.tiff.p7m*', codice anomalia: **F1 - Formato non conforme nell'atto processuale.**

Tale irregolarità non è bloccante ai fini dell'iter processuale; il file è stato acquisito a sistema.




# Processo Tributario Telematico

## Codifica anomalie

Codifiche	Descrizioni
S1	Documento non valido.
S2	Firma non integra.
S3	Certificato non attendibile.
S4	Certificato sospeso.
S5	Certificato revocato.
S6	Certificato non ancora valido.
S7	Certification Authority non ancora valida.
S8	Certification Authority scaduta.
S9	Certification Authority non attendibile.
S10	Il mittente non è il firmatario dei documenti.
S11	Certificato di firma scaduto.
V1	Documento contenente virus.
F1	Formato non conforme dell'atto processuale.
F2	Formato non conforme dell'allegato.



# Processo Tributario Telematico





# Processo Tributario Telematico

## **Deposito delle controdeduzioni e dell'appello incidentale**

Il resistente si costituisce in giudizio mediante il PTT, depositando le controdeduzioni e dei documenti allegati, rispettando i requisiti e i formati illustrati in precedenza per il deposito del ricorso/appello.

Valgono anche per i resistenti le stesse regole per la compilazione in sequenza della N.I.R., per il caricamento del documento principale e degli allegati.

Gli elementi per l'individuazione del ricorso (numero di registro generale, nome e cognome/denominazione del ricorrente, codice fiscale, atto impugnato, ecc...) consentono un rapido abbinamento dell'atto al ricorso.





# Processo Tributario Telematico

## **TERMINI DI COSTITUZIONE RESISTENTE - DECORRENZA**

In base all'art. 23 del d.lgs. in esame, la costituzione in giudizio del resistente si effettua, entro 60 giorni dalla notifica del ricorso, mediante deposito presso la segreteria della Commissione adita di un atto di controdeduzioni e dei documenti offerti in comunicazione.

Il *dies a quo* per il computo di detta scadenza coincide con il momento in cui la *pec* dell'avvenuta notifica risulta disponibile nella casella di posta elettronica certificata del destinatario, come previsto dall'art. 8 del D.M. 163 del 2013 e confermato dalla circolare del MEF n. 2/DF del giorno 11/5/2016.



# Processo Tributario Telematico

## Deposito atti successivi al ricorso e alle controdeduzioni

Valgono le stesse regole generali per il deposito di atti mediante il PTT, e per il deposito delle controdeduzioni, riguardo l'indicazione dei dati del ricorso/appello a cui collegare i documenti depositati in una fase successiva.



# Processo Tributario Telematico

## La norma di interpretazione autentica di cui all'art. 16 del D.L. 119/2018

- **D.M. 163/2013 - art. 10, comma 1**, *“la costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell'art. 9 (n.d.r. a mezzo posta elettronica certificata), avviene con il deposito mediante Sigit del ricorso, della nota di iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal Sigit recante la data di trasmissione”*, **comma 3** *“La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente avviene con le modalità indicate al comma 1”*.



# Processo Tributario Telematico

**L'eventuale costituzione in giudizio con modalità difformi rispetto a quelle innanzi descritte avrebbe potuto comportare l'inammissibilità dell'atto difensivo depositato con ala relativa produzione documentale.**

- CTP di Reggio Emilia con la sentenza n. 245/2017, confermata da varie commissioni tributarie (cfr. CTP Foggia Sent. 1981/2017). Secondo tale orientamento (da ultimo, si veda la CTP Roma Sent. 11456/7/2018) *“nel caso in cui il ricorrente, fin dall'inizio abbia scelto le modalità cartacee, il resistente non può mutare tale scelta costituendosi con modalità telematiche pena l'inammissibilità”*;
- CTR Toscana (Sent. 1783/2017).





# Processo Tributario Telematico

## SOLUZIONE

Art. 16, comma 2, del D.L. 119/2018 ha fornito un'interpretazione autentica (avente com'è noto efficacia retroattiva e quindi operante anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto) alla su riportata formulazione del comma 3 dell'articolo 16 bis del D. Lgs. n. 546/92, **precisando che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica** *"indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche"*.



# Processo Tributario Telematico


## **Accesso agli atti ed ai dati del fascicolo informatico - Telecontenzioso**

Una volta attribuito il numero di ruolo all'atto introduttivo del giudizio (ricorso/appello), i *file* relativi agli atti processuali e agli allegati depositati tramite il PTT dalle parti costituite in giudizio formano il fascicolo informatico e sono consultabili con l'utility del Telecontenzioso.

Dal fascicolo informatico, le parti costituite possono estrarre copie di atti e documenti (esenzione diritti di copia).



# Telecontenzioso

Il portale della  
**GIUSTIZIA  
TRIBUTARIA** { 


HOME | MAPPA | ASSISTENZA | AREA RISERVATA

CERCA:

LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA | GUIDA AL PROCESSO TRIBUTARIO | COMMISSIONI TRIBUTARIE | SERVIZI E MODULISTICA

Ti trovi in: [Home](#) - [Servizi e Modulistica](#) - [Telecontenzioso \(Informazioni sui ricorsi\)](#)

**TELECONTENZIOSO (INFORMAZIONI SUI RICORSI)**



**ARGOMENTI CORRELATI**

- Prenotazione Appuntamenti
- Assistenza tecnica alla difesa del contribuente
- Cosa sono le spese di giustizia
- Le Commissioni Tributarie
- "Carta dei servizi" delle Commissioni Tributarie

Processo Tributario Telematico (PTT) - SIGIT

Telecontenzioso (Informazioni sui ricorsi)

- [Accesso al Telecontenzioso](#)
- [Registrazione al Telecontenzioso](#)

Massimari delle Commissioni tributarie regionali

Rassegna sentenze tributarie

Come calcolare e pagare il contributo unificato tributario

Servizio di Documentazione economica e finanziaria

Modulistica

Link utili

Nell'ambito del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT), è stata rinnovata l'applicazione web "Telecontenzioso". Il servizio fornisce informazioni sui ricorsi presentati, sullo stato del processo e consente di accedere al fascicolo processuale informatico e consultare tutti gli atti e i provvedimenti emanati dal giudice.

Inoltre, per ogni ricorso è possibile interrogare:

- i dati generali (esempio: numero della sezione della Commissione Tributaria a cui è stato assegnato);
- i contenuti del fascicolo processuale (esempio: memorie o controdeduzioni presentate);
- la data delle udienze e la composizione del collegio giudicante;
- l'esito della controversia e il testo della pronuncia.

Le modalità di accesso e registrazione al servizio sono riportate di seguito e differiscono secondo la tipologia di utente che effettua la richiesta. Si ricorda che tutti gli utenti del PTT accedono con le proprie credenziali al servizio del Telecontenzioso per poter visionare il fascicolo processuale informatico.


I dati personali forniti dall'utente sono trattati secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003.

- [Accesso al Telecontenzioso](#)
- [Registrazione al Telecontenzioso](#)





# Fascicolo Informatico





Direzione della Giustizia Tributaria {  SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CONSULTAZIONE FASCICOLO PROCESSUALE Utente: SVOGNN46823D969C [Uscita](#)



Ti trovi in: Home > [Ricerca Fascicoli](#) > Dettaglio Fascicolo

### CONSULTAZIONE FASCICOLO PROCESSUALE - Dettaglio Fascicolo

**Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA** ⊗  
**Sezione : 01**  
**Numero Registro Generale : 1137/2015**

			
Cartella: Ricorrente Tot. documenti: 6	Cartella: Resistente Tot. documenti: 3	Cartella: Ufficio Tot. documenti: 4	Cartella: Altre parti resistenti Tot. documenti: 2

Contatti • Copyright • Accessibilità

 Ministero dell'Economia e delle Finanze  Dipartimento delle Finanze





# Processo Tributario Telematico

## Accesso Temporaneo al fascicolo informatico

Nel PTT, all'interno dell'area riservata, l'utente può fruire del servizio di accesso temporaneo al fascicolo informatico. Il servizio consente alla parte non ancora costituita la visione dei ricorsi/appelli telematici iscritti a ruolo.

L'accesso richiede preventivamente il deposito di una apposita istanza e della procura/nomina, entrambe firmate digitalmente. La segreteria della CT, riscontrata positivamente l'istanza, invia una PEC al richiedente che consente la visione del fascicolo informatico (servizio del telecontenzioso) per un periodo di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.



## ■ Nuova compilazione

Deposito in Commissione Tributaria Provinciale - di primo grado	Deposito in Commissione Tributaria Regionale - di secondo grado
Commissione tributaria provinciale di*: Tipologia di deposito*:	Commissione tributaria regionale di*: Tipologia di deposito*:
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>SELEZIONA RICORSI ED ALTRI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI CONTRODEDUZIONI ALTRI ATTI E DOCUMENTI <b>ACCESSO TEMPORANEO AL FASCICOLO DEL RICORSO ISCRITTO A RUOLO</b></p></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>SELEZIONA</p></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>SELEZIONA</p></div>
<input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="OK"/>

## Completamento e interrogazione

### Compilazione via web

- [Compilazione NIR via web per successivo deposito cartaceo](#)
- [Completamento e interrogazione NIR via web per successivo deposito cartaceo](#)

### Pagamenti Contributo Unificato Tributario

- [Pagamento tramite PagoPA](#)
- [Consultazione Pagamenti effettuati](#)

### Telecontenzioso

- [Accesso al Telecontenzioso e al Fascicolo Informatico](#)

### Servizi di verifica e conversione file tif e pdf

- [Accedi al servizio](#)



# Processo Tributario Telematico

## **Potere delle parti costituite di certificazione della conformità di atti e documenti processuali**

**Art.25bis, comma 2, del D.Lgs. 546/92**

**I soggetti abilitati ad accedere al fascicolo informatico possono estrarre, mediante la funzione del Telecontenzioso, copie semplici ovvero copie conformi all'originale informatico presente nel fascicolo informatico.**



# Processo Tributario Telematico

Per attestare la conformità all'originale informatico del file estratto dal Telecontenzioso, è possibile inserire direttamente nel file da attestare una dicitura di questo tipo:

*“Il sottoscritto Avv. \_\_\_\_\_ attesta, ai sensi di legge, la conformità della presente copia informatica all'originale presente nel fascicolo informatico nr. \_\_\_\_\_ Comm. Trib. da cui è stato estratto. Luogo, Avv. \_\_\_\_\_”*

Una simile dicitura può essere inserita nel *file* (in un'area non coperta da testo) ad esempio tramite la funzione “Compila e firma” di Adobe Acrobat Reader DC.





# Processo Tributario Telematico

Nel caso invece si opti per un'attestazione su *file* separato, è possibile creare un file che elenchi tutti i file di cui attestare la conformità seguito da una dicitura di questo tipo:

*“Il sottoscritto Avv. \_\_\_\_\_ attesta, ai sensi di legge, la conformità dei su elencati atti agli originali presenti nel fascicolo informatico nr. \_\_\_\_\_ Comm. Trib. da cui sono stati estratti.*

*Luogo, li \_\_\_\_\_ Avv. \_\_\_\_\_”.*

L'elenco dei file attestati dovrà contenere un riferimento univoco ai file che vengono attestati (il richiamo del D.L. 119/18 alle modalità di attestazione del CAD imporrebbe anche l'indicazione dell'HASH e UTC dei singoli file ai sensi del DPCM del 13 novembre 2014).

Nel caso si opti per l'inserimento di questi elementi, un semplice strumento per calcolarli è reperibile al seguente link:

<https://apps.dirittopratico.it/impronta.html>



# Processo Tributario Telematico

Nel caso invece di attestazione di una stampa cartacea di un *file* contenuto nel Telecontenzioso le modalità sono simili e quindi è possibile inserire direttamente nel *file* da attestare (prima della stampa) una dicitura di questo tipo:

*“Il sottoscritto Avv. \_\_\_\_\_ attesta, ai sensi di legge, la conformità della presente copia cartacea all'originale informatico presente nel fascicolo informatico nr. \_\_\_\_\_ Comm. Trib. da cui è stato estratto.*

*Luogo, lì \_\_\_\_\_ Avv. \_\_\_\_\_” .*

Una simile dicitura può essere inserita nel file (in un'area non coperta da testo) ad esempio tramite la funzione “Compila e firma” di Adobe Acrobat Reader DC, ovvero su un file separato, inserito in calce alla stampa dell'atto attestato e congiunto materialmente con lo stesso. A quel punto l'attestazione, una volta stampata, andrà firmata dal legale.



# Processo Tributario Telematico

**Grazie per  
l'attenzione!**

